

CIRCOLARE N. 1/2020

8 GENNAIO 2020

LEGGE DI BILANCIO 2020 – PRINCIPALI NOVITA'

Con l'approvazione della Legge n. 160/2019 (c.d. "Legge di Bilancio 2020") sono state introdotte tutta una serie di novità. Si riportano di seguito quelle più importanti.

1- Regime forfettario: torna il veto al cumulo per i redditi da lavoro dipendente

La Legge di Bilancio 2020 ha reintrodotta due importanti requisiti per l'accesso al regime forfettario. Infatti, oltre il limite di 65.000 euro di ricavi e compensi che i contribuenti forfettari non devono aver superato nell'anno precedente, viene introdotto un altro requisito di accesso e cioè che questi contribuenti **non devono aver sostenuto spese per il personale dipendente e assimilato per un importo pari o non superiore ad euro 20.000.** il divieto riguarda anche i collaboratori assunti con contratti a progetto.

Viene inoltre reinserita una ulteriore causa di esclusione, identica a quella vigente fino al 2018, in base alla quale **sono esclusi dal forfait coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati, come quelli di pensione, superiori ad euro 30.000.** La verifica di tale soglia non deve essere fatta se il rapporto di lavoro è cessato nell'anno.

Infine, una novità riguardante la fatturazione elettronica. I contribuenti forfettari rimangono non obbligati all'emissione della fattura elettronica, tuttavia viene previsto **che i soggetti che hanno l'intero fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche usufruiranno della riduzione di un anno del termine quinquennale di accertamento.**

2 – Il Credito d'imposta Industria 4.0 sostituisce super ed iper ammortamento

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto un nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, che andrà a sostituire il super ammortamento e l'iper ammortamento.

La previgente disciplina della maggiorazione, ai fini fiscali, dell'ammortamento rimane in vigore per i beni acquistati entro il 31/12/2019 o ordinati entro tale data, a patto che entro l'anno siano stati versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione del bene.

La nuova normativa, invece, prevede che per i beni acquisiti dal 01/01/2020 al 31/12/2020, (ovvero entro il 30/06/2021 se entro il 31/12/2020 l'ordine è stato confermato e pagati acconti pari almeno al 20%) del costo del bene, venga riconosciuto ai contribuenti un credito d'imposta compensabile in F24.

L'utilizzo del suddetto credito è subordinato al rispetto delle normative di sicurezza sul luogo di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori.

I beni agevolabili sono i medesimi della disciplina previgente¹. La compensazione del credito deve rispettare le seguenti regole:

- deve avvenire in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 in caso di beni immateriali;
- decorre dal periodo d'imposta successivo a quello dell'entrata in funzione o interconnessione;
- richiede apposita comunicazione al MISE.

La novità importante introdotta dalla Legge di Bilancio riguarda il fatto che anche i contribuenti forfettari ed in regime agricolo possono usufruire del credito d'imposta in parola.

Nella tabella seguente si espongono le aliquote del credito d'imposta ed i tetti per investimenti complessivi.

Categoria Bene	Limite inv. Complessivi	Credito d'imposta	Quote annuali
Bene materiale strumentale nuovo – ex super ammortamento	2,5 milioni	6%	5
Bene materiale strumentale nuovo – ex iper ammortamento	2,5 milioni	40%	5

3 – Detrazione spese al 19% possibile solo con mezzi tracciabili

Dal 2020, ai fini IRPEF, **la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% delle spese spetta a condizione che il costo sia stato sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante mezzi**

¹ Rimangono escluse le autovetture, i fabbricati e le immobilizzazioni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%

di pagamento tracciabili (carta di credito, di debito, assegni). A titolo esemplificativo e non esaustivo, si tratta degli oneri sostenuti per:

- Spese sanitarie;
- Interessi su mutui;
- Spese per istruzione;
- Spese funebri;
- Spese per l'attività sportiva dei figli;
- Spese veterinarie;
- Erogazioni liberali;
- Premi assicurazione vita;
- Spese per abbonamenti trasporto pubblico.

Sono due le eccezioni, per le quali resta ferma la possibilità di pagare in contanti senza perdere diritto alla detrazione: i medicinali/dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN.

In virtù della novità, particolarmente rilevante, si rende necessario, in particolare per professionisti come medici e veterinari, dotarsi del terminale pos per permettere ai propri clienti di pagare tramite carte di debito/credito.

Per i contribuenti, in sede di presentazione della documentazione per la dichiarazione dei redditi, si rende necessario presentare al CAF o al professionista non solo la fattura, ma anche la ricevuta dell'avvenuto pagamento: senza quest'ultima non sarà possibile portare in detrazione la relativa spesa.

4 – Novità Lavoro

Tra le principali novità in tema di lavoro figura la possibilità per i datori di lavoro, anche per il 2020, **di beneficiare della riduzione contributiva per l'assunzione a tempo indeterminato, con contratto a tutele crescenti, di soggetti fino a 35 anni non compiuti**, che non abbiano mai lavorato in forma stabile. **Il beneficio è pari al 50% della contribuzione a carico dell'azienda, nei limiti di 3.000 euro annui. La riduzione contributiva ha una durata massima di 36 mesi** e premia le assunzioni a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti. Condizione essenziale per ottenere l'incentivo è che chi è avviato al

lavoro non sia mai stato occupato, in precedenza, con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nel rispetto delle condizioni generali di accesso, il beneficio è previsto anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine; in questo caso il requisito dell'età deve sussistere al momento della conversione del rapporto.

Altra novità in tema lavoro riguarda l'assunzione di apprendisti di primo livello. **Per le assunzioni di giovani con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, stipulate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, viene riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.** Laddove il contratto di apprendistato preveda una durata più lunga, resta fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratti successivi al terzo.

Infine, con la nuova Legge di Bilancio 2020 **è stato esteso a 7 giorni il congedo di paternità da usufruire dal padre entro 5 mesi dalla nascita del figlio.** Il lavoratore dovrà presentare domanda in forma scritta al datore di lavoro, nella quale dovranno essere indicate le date in cui il padre intenda fruire dell'astensione dal lavoro, con un anticipo di 15 giorni. Il datore di lavoro anticipa il congedo e lo recupera con successivo conguaglio.

Lo studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti ed informazioni

Figline e Incisa Valdarno, 8 gennaio 2020

STUDIO CECCHERINI